

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 26

Adunanza 16 luglio 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO ROTTARO - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 475 – 26111/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore PIERGIORGIO BERTONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Settimo Rottaro:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 75-40853 del 5/02/1985, successivamente modificato con due Varianti Strutturali, riferite unicamente al Comune di Settimo Rottaro, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. 13-22595 del 6 ottobre 1997 e n. 13-8888 del 4 giugno 2008;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 01/10/2012, una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 10/05/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia, in data 05/06/2013 (pervenuto il 07/06/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;
(Prat. n. 042/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 613 abitanti nel 1971, 566 abitanti nel 1981, 543 abitanti nel 1991, 514

- abitanti nel 2001 e 523 nel 2010, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico sostanzialmente in calo (-17% nel periodo 1971-2010);
- superficie territoriale di 606 ettari di collina, dei quali 369 presentano pendenze inferiori al 5%, 224 ettari hanno pendenze tra il 5% ed il 25% e 13 ettari con pendenze superiori al 25%; alcune porzioni del territorio comunale ricadono nella Classe II^a della Capacità d'Uso dei Suoli . È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 127 ettari, che costituiscono il 21% dell'intero territorio comunale;
 - fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
 - risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale denominato "*Ambito 24 - Ivrea*", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "...*prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale*".
 - insediamenti residenziali: non è compreso nel Sistema di diffusione urbana individuato dal PTC2 (artt. 21-22-23 NdA);
 - è individuato dal PTC2 quale "*Centro storico di tipo D*" di interesse provinciale;
 - sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di valorizzazione produttiva di I e II Livello del PTC2, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
 - programma piste ciclabili 2009: è interessato da una pista ciclabile quale "itinerario esistente";
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Autostrada A5 (bretella Ivrea - Santhià) e dalla Strada Provinciale n. 56;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - . è interessato dalla seguente acqua pubblica: Roggia Violana;
 - tutela ambientale:
 - . parte del territorio comunale (circa 7 ettari) è interessata dal Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10062 denominato "Stagno Interrato di Settimo Rottaro";
 - . una vasta porzione del territorio comunale ricade inoltre nel "*Galassino DD.MM. 01/08/1985 - Zona del Lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea*", definito quale "Area ad elevata qualità paesistico ambientale" dal Piano Territoriale Regionale, che prevede l'adozione di piani paesistici o di piani territoriali con valenza paesistica da parte della Regione o delle Province interessate con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 10/05/2013, di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone delle modifiche cartografiche e normative al fine di conferire piena conformità urbanistica al progetto presentato da S.M.A.T S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico integrato sul territorio comunale di Settimo Rottaro, riguardante il potenziamento dell'impianto di depurazione "*Tala*" ed il relativo collettamento delle reti comunali verso l'impianto stesso. Vengono altresì integrati i riferimenti normativi riferiti all'individuazione della fascia di rispetto circostante l'area dell'impianto di depurazione e, nell'ambito degli interventi ammessi all'interno della fascia, si inserisce inoltre la possibilità di demolire i fabbricati esistenti.

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano e la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica; l'Atto deliberativo d'adozione della Variante riporta che, con verbale del 09/04/2012, l'Organo Tecnico Comunale ha espresso il parere di "*non assoggettabilità alla V.A.S.*";

richiamato il comma 3 dell'art. 89 "*Disposizioni transitorie*" della L.R. n. 3/2013, ai sensi del quale "*I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge [12.04.2013], possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....E' fatta salva la facoltà del Comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli...17... della L.R. 56/1977, come sostituiti dalla presente Legge*";

dato atto che la Deliberazione C.C. n. 3 del 10/05/2013 di adozione della Variante parziale in oggetto riporta che "*il processo di formazione e approvazione della variante Parziale n. 5 è stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 "Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56" pubblicata sul B.U.R. 28 marzo 2013 e vigente dal 12/04/2013, come si evince dalla cronologia degli atti ...omissis... con particolare riferimento ...omissis... alla verifica di Assoggettabilità a V.A.S. che ne definiscono compiutamente e ne rendono pubblici i contenuti; pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 89 "Disposizioni transitorie" della medesima LR n. 3/2013, la variante parziale n. 1 [che pare essere indicata erroneamente in luogo della Variante in oggetto n. 5] può concludere il proprio iter nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 della LR 56/77 previgente rispetto alle modifiche apportate dalla LR n. 3/2013*".

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/07/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 25/06/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. del Comune di Settimo Rottaro, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 10/05/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali; precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Settimo Rottaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta